

Alla DG per gli Ordinamenti
del Sistema nazionale d'Istruzione

Alla DG per lo Studente, l'Integrazione, la
Partecipazione e la Comunicazione

MIUR

Di recente è stato diffuso su internet il testo dello "Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

La nostra associazione ritiene doveroso segnalare alcune problematiche ed ambiguità rilevate nella formulazione dell'articolo 3 – Valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado.

In particolare ci si riferisce al comma 6 del suddetto articolo:

*“La votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre, come il voto delle altre discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. **Da tale votazione complessiva è escluso l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 296 nonché la disciplina relativa all'educazione fisica, ai sensi dell'art. 304 del medesimo Testo unico.**”*

Si segnala poi che la dizione “da tale **votazione complessiva**” non è chiaro se si riferisca alla **votazione** sul comportamento o alla media **complessiva** dei voti.

Infatti le parole “votazione complessiva” sono state interpretate come riferite alla votazione del comportamento nel “Contributo del COSME del 10 novembre 2008” dove a tal proposito si rileva:

*“Per quanto riguarda l'EF si fa presente che attualmente il giudizio attribuito tiene conto della doppia dimensione teoria e pratica (EF per classe e non per squadre); si può essere esonerati dalla parte pratica; **si ritiene illegittima l'esclusione degli insegnanti di educazione fisica dalla votazione sul comportamento (un alunno potrebbe essere esonerato solo per una parte)**”.*

Tuttavia il riferimento all'art. 304 del TU lascerebbe intendere che per “votazione complessiva” ci si riferisca alla media dei voti e non alla votazione sul comportamento:

“TU Art. 304 - Voto di educazione fisica

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.”

Ciò sembrerebbe però in contraddizione con quanto riportato in riferimento al primo ciclo nell'art. 4 comma 2 dello Schema di regolamento in parola:

2. Per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo, gli alunni devono avere conseguito la votazione di almeno sei decimi sia nel comportamento che in ciascuna disciplina di studio.

In pratica il voto di educazione fisica secondo l'art. 3 dello schema di regolamento e il richiamo al vetusto art. 304 del TU, non concorrerebbe alla media complessiva dei voti ai fini dell'ammissione all'esame del primo ciclo. Si stenta a capire il senso di questa precisazione visto che l'ammissione all'esame del primo ciclo è disposta non sulla base della media complessiva dei voti ma del conseguimento del 6 in ciascuna delle discipline di studio (che è cosa ben diversa), compreso quindi anche l'insegnamento di educazione fisica..

La media dei voti è invece determinante ai fini dell'ammissione all'esame del II ciclo e per il credito scolastico nel triennio del II ciclo:

Legge 1/2007

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

*"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, **siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale** e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione*

DM 42/2007

Art. 1- Attribuzione del credito scolastico

*Comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato sono **valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del "sei"**.*

Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 6 dello schema di regolamento in parola è nella sostanza identico al comma 6 dell'art. 3 e quindi di fatto escluderebbe il voto di educazione fisica dal calcolo della media dei voti per la determinazione del credito scolastico.

Nella Risposta a quesiti del 25 novembre 1998 prot. 285/A1, il MIUR precisò con chiarezza che il voto di educazione fisica concorreva alla media dei voti:

Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti e richieste di chiarimento relativi all'esame di Stato (L. 425/1997 e Regolamento - D.P.R. 23.7.1998) ed in particolare:

...omissis....

6) se il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media e, quindi per l'attribuzione del credito scolastico.

...omissis...

È appena il caso di ricordare che l'esame di stato, per effetto della precitata normativa, di quella successivamente emanata e di quella in corso di emanazione, ha subito profonde modifiche rispetto all'esame di maturità; tra esse non può non evidenziarsi la pari dignità formativa e la valenza culturale di tutte le materie che costituiscono il curriculum delle diverse tipologie di Istruzione secondaria di secondo grado.

*Per questo motivo ed in relazione alla normativa richiamata ne deriva la conseguenza di una risposta positiva ai quesiti ed alle richieste di chiarimento pervenuti all'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, di questo Ministero, nel senso che: ...omissis... - **il voto di educazione fisica deve essere preso in considerazione per la determinazione della media al fine dell'attribuzione del credito scolastico.***

Naturalmente una risposta a quesito non è una legge, ma è un fatto che da allora il voto è sempre stato preso in considerazione per la media dei voti.

La legge 1/2007 non ha peraltro modificato la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 ("Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore") per quanto riguarda i criteri di attribuzione del Credito scolastico.

Anche il Regolamento dell'esame di Stato del II ciclo (DPR - 23 luglio 1998, n. 323) è tuttora in vigore (con le modifiche apportate alla tabella di assegnazione dei punteggi).

In tutte queste norme che regolano attualmente gli esami di Stato del II ciclo, compresa la legge n. 1 del 2007, non si rintraccia alcun richiamo all'art. 304 del TU.

D'altra parte se l'art. 304 del TU fosse ancora vigente risulterebbero invalidati tutti gli esami di Stato del II ciclo e tutti i punteggi di credito scolastico attribuiti dal 1998 ad oggi, visto che il voto di educazione fisica è da allora sempre stato preso in considerazione per la media dei voti. *Peraltro l'articolo 304 del TU stabilisce che il voto di educazione fisica "non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami" che è cosa ben diversa dall'attribuzione del credito scolastico, che è un apposito punteggio che il consiglio di classe attribuisce per l'andamento degli studi ad ogni alunno e "esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi" (art 11 D.P.R. 323/98).*

Aggiungiamo che il comma 6 dell'art. 6 potrebbe portare ad un grave contenzioso; basti pensare che gli studenti che adesso frequentano il quarto e quinto anno di corso delle scuole secondarie hanno già avuto assegnata una parte del credito scolastico con l'inclusione del voto di educazione fisica.

A nostro avviso l'articolo 304 del TU, pur non essendo stato esplicitamente abrogato, è da considerare ormai disapplicato, poiché è in contrasto con le successive norme che regolano l'esame di Stato e con i contenuti dell'insegnamento di educazione fisica, profondamente modificati ed innovati rispetto all'epoca in cui la norma in questione fu promulgata (art. 10 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 816 e comma 3 dell'art. 14 della Legge 9 agosto 1954, n. 645). L'art. 304 del TU infatti era giustificato dal fatto che un tempo era possibile non frequentare le lezioni di educazione fisica a seguito dell'esonero per gravi motivi di salute. Oggi, dopo l'integrazione dei soggetti disabili e in conseguenza dei diversi contenuti della disciplina che puntano sull'acquisizione di stili di vita e su conoscenze da acquisire, si può essere esonerati dalle esercitazioni pratiche ma non dalla frequenza. Il voto di educazione fisica pertanto viene sempre attribuito.

Per maggiore chiarezza si riporta il contenuto della C.M. 17 luglio 1987, n. 216, prot. n. 1771/A:

"Come è noto ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio in tutte le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Al fine di indicare i limiti di applicabilità degli esoneri previsti dall'art. 3 della citata legge, è opportuno sottolineare che:

- I programmi di educazione fisica per la scuola media (D.M. 9 febbraio 1979), non solo non limitano l'intervento educativo ai soli aspetti operativi o di esercitazioni pratiche, ma sottolineano l'opportunità che di esso usufruiscano anche gli alunni portatori di handicap psico-fisici e che l'insegnamento sia calibrato ed individualizzato secondo le possibilità ed i bisogni degli alunni, tenendo conto degli aspetti pedagogici ed interdisciplinari che vi sono connessi. In tal senso utile riferimento può essere anche quanto disposto dalla Legge 4 agosto 1977, n. 517.

- Analogamente i nuovi programmi per le scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado (D.P.R. 1 ottobre 1982, n. 908) comprendono attività di organizzazione e di regolamentazione eseguibili da tutti, nonché contenuti teorici e culturali quali le informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulle prevenzioni degli infortuni.

A tutti i livelli di scuola secondaria, pertanto, la lezione di educazione fisica offre anche significative occasioni di socializzazione ed opportunità di formazione e di informazione culturale anche per quegli alunni non in grado di eseguire tutte o alcune delle esercitazioni pratiche.

Occorre inoltre sottolineare che l'insegnamento dell'educazione fisica, proprio in virtù delle sue peculiari modalità di svolgimento, consente all'insegnante di rilevare, e quindi mettere in luce nell'ambito dei consigli di classe, aspetti, anche transitori, della personalità degli alunni che, diversamente, sfuggirebbero ad una pur doverosa considerazione. Ciò premesso, è opportuno evidenziare che le modalità di esonero previste dalla Legge n. 88 del 1958 devono essere intese alla stregua delle considerazioni richiamate nel senso che, ferma restando l'obbligatorietà dell'insegnamento dell'educazione fisica, secondo quanto prescritto dall'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, tale obbligatorietà può assumere connotazioni diverse in

relazione a determinate situazioni soggettive, ma non può in alcun caso essere disattesa.

In relazione a quanto sopra precisato, gli alunni, che per le proprie condizioni fisiche e psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro dovranno presentare istanza di esonero in carta legale, sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, al Capo di istituto.

Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione delle attività.

Con l'occasione, in relazione ad alcuni quesiti qui pervenuti, si richiama l'attenzione delle SS.LL e dei Capi di Istituto sul fatto che l'esonero, circoscritto secondo le modalità e i criteri indicati, è del tutto ininfluenza ai fini del colloquio pluridisciplinare nell'esame di licenza media di cui al D.M. 26 agosto 1981 nel senso che nel colloquio si potrà accertare "se l'alunno abbia acquisito la conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie delle attività motorie" alla stregua di quanto precisato nei criteri orientativi dettati con l'anzidetto decreto. L'eventuale mancanza di una pratica effettiva di tali attività sarà infatti compensata dall'attivo coinvolgimento dell'alunno secondo le indicazioni sopra formulate e in base all'autonoma e responsabile valutazione del docente."

Da ultimo desideriamo sottolineare che anche il CNPI, nel parere reso sullo Schema di regolamento ha posto analoghi rilievi alla formulazione dell'art. 3:

*"Il CNPI rivendica, altresì, la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini , **in modo da evitare inaccettabili differenziazioni, tra gli insegnanti di educazione fisica e religione e gli altri insegnanti.**"*

Sulla base di quanto riportato chiediamo pertanto di modificare il comma 6 dell'art. 3 e il comma 6 dell'art. 6 dello Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni.

Cordiali saluti